



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Luigi Alessandro Scarano	Presidente
Pasqualina Anna Piera Condello	Consigliere
Irene Ambrosi	Consigliere
Stefania Tassone	Consigliere
Giuseppe Cricenti	Consigliere Rel.

Oggetto:

CONSUMATORE

Ud.20/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21963/2024 R.G. proposto da:

██████████ Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
██████████ rappresentati e difesi dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████,
██████████

-intimato-

██████████ rappresentato e difeso dagli avvocati ██████████
██████████

-ricorrente incidentale-

contro



■■■■■ S.r.l. in persona del legale
rappresentante pro tempore

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1104/2024 depositata
il 12/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal
Consigliere Giuseppe Cricenti.

FATTI DI CAUSA

1.- La società ■■■■■ s.r.l. e il signor ■■■■■
procuratori sportivi, hanno stipulato in data 12/6/2017 contratto di
rappresentanza, consulenza e assistenza con il signor ■■■■■
calciatore professionista.

Avendo quest'ultimo successivamente comunicato il proprio recesso dal
contratto, la ■■■■■ s.r.l. e ■■■■■ hanno convenuto ■■■■■
avanti al Tribunale di Napoli per ivi sentirlo condannare al pagamento della
somma di euro 200.000,00 a titolo di penale.

Nella resistenza ■■■■■ che ha dedotto di rivestire nella specie la
qualità di consumatore sollevando eccezione di incompetenza territoriale in
favor del giudice del foro del consumatore e contestato nel merito la
fondatezza della avversa domanda, il Tribunale di Napoli ha rigettato sia
l'eccezione d'incompetenza sia la domanda con ordinanza del 16/7/2019,
successivamente confermata con sentenza del 12/3/2024 dalla Corte
d'Appello di Napoli, che ha rigettato il gravame interposto dalla società ■■■■■
■■■■■ s.r.l. e ■■■■■

Avverso la suindicata pronuncia della corte di merito la ■■■■■
s.r.l. e ■■■■■ propongono ora ricorso per cassazione, affidato a quattro
motivi, illustrati da memoria.



Resiste con controricorso [REDACTED] che spiega altresì ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell'art. 1322 c.c., 2967 c.c. nonché 112,115,116 e 132 c.p.c. oltre che dell'art. 2 del contratto di mandato.

Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto essere stato il recesso [REDACTED] esercitato per giusta causa, in ragione del venir meno del rapporto di fiducia che lo legava ai procuratori sportivi, senza invero accertare se il contratto prevedesse una siffatta, << *nonché se la richiesta di pagamento dell'indennizzo previsto nel contratto fosse condizionata solo all'ipotesi di sussistenza di una giusta causa di revoca del mandato*>> (p. 18).

Lamentano che la clausola contrattuale prevedeva che <<*Il Calciatore può revocare il mandato conferito al Procuratore ... In caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di €.200.000 (duecentomila) a titolo di penale*>>. E che, mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto tale clausola nulla in quanto vessatoria sul presupposto -poi smentito- che al contratto si applicasse il Codice del consumo, <<*una volta affermato che non si applicava il Codice del Consumo, il Giudice dell'appello avrebbe dovuto decidere sulla base del contratto intercorso e così verificare ed accertare che era data libertà alle parti di inserire nel contratto la clausola di revoca senza la necessità di indicare la giusta causa*>> (p. 19). Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che trattasi di clausola lecita alla stregua del principio di autonomia negoziale (art. 1322 c.c.), come confermato dall'esser essa prevista nel modello di contratto suggerito dalla [REDACTED]

1.1.- Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti non censurano idoneamente la *ratio decidendi*.



Nell'impugnata decisione la corte di merito ha ravvisato essere stata tale clausola derogata, e pertanto non applicabile in caso di recesso per giusta causa.

A tale stregua la corte di merito l'ha presa in considerazione, ma ha ritenuto la relativa applicazione limitata all'ipotesi di recesso *ad nutum*, fattispecie diversa dal recesso per giusta causa: << *La clausola penale eventualmente prevista in ipotesi di recesso ad nutum non è, invero, invocabile ove la revoca del mandato sia sorretta da giusta causa, difettandone la ratio giustificatrice*>> (p.12).

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli articoli artt. 1322, 2697 C.C.; art. 2 del Contratto di mandato del 12/6/2017; artt. 132, 112, 115 e 116 cpc.

Si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto integrare ipotesi di giusta causa quella addotta [REDACTED] sostanzianti nell'allegazione di avere sottoscritto un modulo in bianco, poi riempito dalla controparte.

Lamentano non essersi dalla corte di merito considerato che nel mandato - *a fortiori* quando stipulato anche nell'interesse del mandatario- la giusta causa deve rilevare da fatti di particolare gravità, laddove nell'impugnata sentenza la corte di merito non ha compiuto sul punto un accertamento coerente, pervenendo a ritenere il rapporto di fiducia venuto meno per essersi [REDACTED] avveduto di manipolazioni del contenuto contrattuale, come emerso nel procedimento disciplinare, laddove da quest'ultimo ciò non emergeva, essendo <<*di immediata evidenza che la Commissione di Giustizia Sportiva non ha mai accertato e/o dichiarato che il contratto di rappresentanza datato 12/6/2017 (unico e solo contratto depositato presso la Commissione Procuratori) fosse stato alterato, manipolato, invalido ed inefficace, né tantomeno "non conforme" alle norme del Regolamento per i Servizi di Procuratori Sportivi.*>> (p. 29).

2.1.- Il motivo è inammissibile.



Esso postula e propone un accertamento dei fatti diverso da quello effettuato dai giudici di merito, che è duplice: da un lato, attiene alla ricostruzione dei fatti e dunque all'accertamento di come si sono svolti, vale a dire alla circostanza di avere i procuratori predisposto un testo incompleto e fattolo firmare al calciatore, per poi provvedere essi stessi a completarlo; per altro verso attiene alla valutazione di tale condotta come grave, o meglio tale da integrare ipotesi di giusta causa.

Orbene, a tale stregua i ricorrenti inammissibilmente contrappongono in realtà alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito (senza invero censurare un errore di sussunzione o di errata interpretazione della legge) la loro tesi difensiva.

Né la censura può valere sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione, la quale pure essa è svolta dai ricorrenti sul presupposto che i fatti fossero diversi, ossia che non sia emersa alcuna manipolazione o alcun riempimento unilaterale del contratto, che invece è circostanza di fatto affermata dai giudici di merito (p. 12-13- della sentenza).

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si dolgono che la corte di merito non abbia tenuto conto dei fatti come realmente emersi dalla istruttoria, sicché *<<ha sbagliato perché ha posto a fondamento della sua decisione la circostanza che le sanzioni disciplinari inflitte dagli organi di Giustizia Sportiva costituivano, a suo avviso, una "giusta causa della revoca/recesso", non considerando che le sanzioni disciplinari, nel momento della revoca non erano state né denunciate, né discusse, né tantomeno inflitte>>* (p. 35).

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti non indicano invero quale sia il fatto storico omesso.

Ove si trattasse delle prove asseritamente la censura risulterebbe inammissibile per via della doppia conforme, avendo i giudici di primo e



secondo grado accertato il fatto nella medesima configurazione storica (salvo la diversità di opinione circa la natura di consumatore del calciatore). Ove volto a censurare l'erronea valutazione delle prove, l'inammissibilità del motivo discende dalla relativa incensurabilità in sede di legittimità della valutazione discrezionale spettante al giudice di merito.

La censura d'altro canto non coglie la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza.

La corte di merito non che non ha invero ravvisato la sussistenza nella specie della giusta causa di recesso all'esito di accertamento operato dagli organi di giustizia sportiva -ancora da venire al momento del recesso- bensì del deposito del contratto manipolato presso la █████ << *Rileva, in senso contrario, la Corte che la revoca del mandato fu formalizzata immediatamente dopo la conoscenza del deposito del contratto "manipolato" presso la Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi █████* Ciò che rileva è che i fatti che avevano minato il rapporto fiduciario tra mandante e mandatarì si erano già verificati, e che il deposito del contratto (diverso da quello precedentemente sottoposto all'attenzione del calciatore) in data 27 giugno 2017 aveva consentito, appunto, al mandante di prenderne consapevolezza>>. (p. 13 della sentenza)

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia disposto la compensazione delle spese di lite del giudizio di gravame lasciando inalterata la decisione di primo grado che invece le aveva poste a loro carico.

Lamentano che la corte d'appello ha dissentito con il giudice di prime cure quanto alla qualificazione del calciatore come consumatore, sicché ove <<*avesse fatto corretta applicazione dell'art.92 cpc, la Corte d'Appello, tenuto conto di aver sostanzialmente riformato integralmente la sentenza di I grado (e non come incomprensibilmente afferma nel dispositivo ove dice di "confermare integralmente" la sentenza di I grado), non avendo*



condiviso nessuna argomentazione ivi articolata dal Tribunale, proprio per le stesse motivazioni che la avevano indotta (correttamente) a compensare le spese di lite del grado di appello, avrebbe dovuto compensare anche quelle del primo grado >> (p. 38).

4.1.- Il motivo è infondato.

I ricorrenti postulano la configurabilità di una soccombenza reciproca invero insussistente.

La diversità della motivazione della decisione del giudice del gravame rispetto a quella posta dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto è invero irrilevante ai fini della soccombenza, al riguardo diversamente rilevando il *dictum*.

Pur avendo la dissentito dal giudice di prime cure quanto alla qualifica di consumatore in capo al calciatore, la corte di appello ha pur sempre accolto la domanda, anche se sulla base di un altro e diverso argomento, accogliendo un motivo e nona anche un altro, senza che da ciò possa inferirsi la configurabilità della soccombenza reciproca rilevante ai fini della decisione in ordine alle spese di lite.

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale condizionato rimane conseguentemente assorbito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente e ricorrente incidentale, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna i ricorrenti in via principale al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00 (di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente e ricorrente incidentale.



Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20/2/2026

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

